

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Esterovestizione societaria nel contesto epidemiologico Covid-19

di Marco Bargagli



Come noto, a livello domestico, l'[articolo 73, comma 3, Tuir](#) enuncia i **requisiti normativi, alternativi tra di loro**, che consentono di riqualificare **la residenza fiscale in Italia di un soggetto non residente**, che **formalmente ha stabilito all'estero** la propria **sede legale**.

In particolare, **le società, gli enti ed i trust** sono considerati **residenti in Italia** quando, per la **maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni)**, hanno la **sede legale** o la **sede dell'amministrazione** o l'**oggetto principale nel territorio dello Stato**.

Nel più ampio **contesto internazionale** – al fine di prevenire eventuali fenomeni di doppia imposizione economica - **l'articolo 4, paragrafo 3, del modello Ocse di Convenzione** prevede che, nell'ipotesi in cui **una società sia considerata residente in due diversi Stati**, la **residenza fiscale della persona giuridica** sarà individuata sulla base di un **accordo tra le autorità competenti** (denominato *mutual agreement*), che dovrà tenere conto del **luogo di direzione effettiva** (*place of effective management*), del **luogo di costituzione** (*the place where it is incorporated or otherwise constituted*) e di **ogni altro fattore rilevante** (*any other relevant factors*).

Analizzando il **principale panorama giurisprudenziale di riferimento**, la sede dell'amministrazione di una società viene definita come il luogo dove vengono assunte **le "principali decisioni"** la cui rilevanza investe l'impresa nel suo complesso, ovvero il luogo nel quale vengono definiti gli **indirizzi strategici** dell'azienda e dal quale, di conseguenza, vengono diramate le relative **direttive**.

In merito, la **Corte di cassazione con la sentenza n. 3604 del 16.06.1984**, ha affermato che per **«sede effettiva» delle persone giuridiche** si intende **il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività**

dell'ente.

Gli Ermellini, con la **sentenza n. 3910 del 09.06.1988**, hanno precisato che la **sede effettiva** non coincide con il luogo in cui si trova un recapito della persona giuridica, ***ma si identifica con il luogo dove si svolge la preminente attività direttiva ed amministrativa dell'impresa*** (ex multis cfr. Corte di cassazione sentenza n. n. 2515/1976 e sentenza n. 2472/1981).

La **sede effettiva di una persona giuridica** non è semplicemente **il luogo ove si trovano i suoi beni, i suoi stabilimenti e dove si svolge l'attività produttiva**, ***ma quello in cui abbiano effettivo svolgimento anche l'attività amministrativa e direzionale, ove cioè risieda il suo legale rappresentante, i suoi amministratori e dove sono convocate le assemblee societarie*** (Corte di cassazione, sentenza n. 3028 del 13.10.1972).

Quindi, possiamo affermare che per **individuare la sede dell'amministrazione dell'impresa estera** e, simmetricamente, la **sua residenza ai fini fiscali**, i verificatori **dovranno valutare attentamente specifici elementi c.d. "sintomatici"** quali, a titolo esemplificativo:

- il luogo dove si **riuniscono gli amministratori e l'assemblea dei soci**;
- la **residenza degli amministratori** e se questi sono in **maggioranza residenti in Italia o all'estero**;
- la disponibilità sul territorio nazionale di **conti correnti, di contratti ed utenze**;
- dove risulta localizzata **l'organizzazione imprenditoriale** (in termini di uomini, mezzi e risorse finanziarie strumentali all'attività d'impresa);
- dove viene **recapitata la corrispondenza commerciale** (via fax o e-mail).

Con specifico riferimento **all'esatta individuazione della residenza fiscale di una società o di un ente**, il **Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali**, approvato con la **circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza** (cfr. volume III - parte V - capitolo 11 "*Il contrasto all'evasione e alle frodi di rilievo internazionale*", pag. 355 e ss.), ha illustrato le indicazioni da seguire nel corso di una verifica fiscale finalizzata a individuare eventuali fenomeni di **esterovestizione societaria**.

Il citato documento di prassi ha chiarito che in linea generale, **sia in sede di accesso che nel corso della verifica** si avrà cura di ricercare e acquisire la documentazione che può risultare **idonea a sostenere la residenza fiscale in Italia dell'entità di diritto estero**.

A titolo esemplificativo, occorrerà **acquisire notizie e documenti in merito al luogo**:

- di **residenza degli amministratori**, verificando se vi sia **prevalenza di consiglieri residenti in Italia**;
- in cui si **svolgono le riunioni** – formali e/o informali – del Consiglio di Amministrazione e sono compiuti gli atti di amministrazione. In merito, nei casi di **riunioni formalmente svoltesi all'estero**, può essere utile riscontrare se nelle date indicate sui registri sociali **gli amministratori abbiano effettivamente soggiornato all'estero**.

Analoghi riscontri andranno effettuati nei casi, anch'essi frequenti, di **riunioni tenutesi con sistemi di videoconferenza**, verificando, ove possibile, la disponibilità materiale, nel luogo indicato sui libri sociali, della **strumentazione tecnica necessaria per tali collegamenti**, acquisendo ogni utile notizia circa **l'effettiva presenza, nel giorno della riunione, di tutti i soggetti indicati nei suddetti registri**;

- di **recapito delle lettere di convocazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci**, nonché quello di recapito e partenza della **corrispondenza commerciale, comunicazioni fax e/o e-mail**;
- in cui sono stati **stipulati i contratti relativi ad attività poste in essere dalla società**, ivi compresi quelli **concernenti l'eventuale negoziazione di titoli azionari e la disponibilità di rapporti finanziari** da cui la società trae le provviste per lo svolgimento delle attività sociali;
- di **approvvigionamento, predisposizione e formazione dei documenti, contabili o d'altra natura**, delle società formalmente istituite all'estero.

Tutto ciò premesso, **nell'attuale contesto epidemiologico Covid-19** che ha colpito tutti i cittadini nel mondo e, simmetricamente, la **totalità delle imprese ad ampio respiro internazionale**, la sede dell'amministrazione - intesa come il luogo dove si **riuniscono gli amministratori e l'assemblea dei soci** - andrà attentamente individuata **valorizzando al massimo** le riunioni consiliari e assembleari **tenutesi in videoconferenza**.

Come noto, infatti, le raccomandazioni diramate dalla **comunità internazionale** per il **contenimento del virus** impongono anche ai *manager* aziendali di **mantenere la distanza interpersonale** e evitare inutili assembramenti, ragion per cui le riunioni tenutesi con **sistemi di videoconferenza** sono sempre più utilizzate.

In merito, in linea con le **indicazioni diramate dalla prassi operativa**, occorrerà però verificare la disponibilità materiale, nel luogo indicato sui registri aziendali, della **strumentazione tecnica necessaria per usufruire di tali collegamenti**, in modo da consentire *ex post* ai verificatori di acquisire ogni utile notizia circa **l'effettiva presenza, nel giorno della riunione, di tutti i soggetti indicati nei libri sociali**.